INTEGRAZIONE

(firmato il 7.06.2024; depositato l'11.06.2024, con decorrenza 11.06.2024)

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI MODENA

(firmato il 26.07.2023; depositato il 28.07.2023, con decorrenza 01.09.2023)

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431
E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IN DATA 16.01.2017

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione Decreto Ministeriale 16.01.2017, le seguenti Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello locale:

Le Organizzazioni Sindacali provinciali degli inquilini

ASSOCASA, il Segretario territoriale – MASSIMILIANO UCCELLI

FEDERCASA CONFSAL, il Segretario territoriale – ROSARIO MARAGÒ

SICET, il Segretario territoriale – EUGENIA CELLA

SUNIA, il Segretario territoriale – MARCELLO BECCATI

UNIAT, il Segretario territoriale – PATRIZIA PEDRETTI

Le Organizzazioni Sindacali provinciali dei proprietari

ASPPI, il Presidente provinciale – FRANCESCO LAMANDINI

CONFABITARE, il Presidente provinciale – MARIA FEMMINELLA

CONFAPPI, il Presidente provinciale – RAFFAELE VOSINO

CONFEDILIZIA-APE, il Presidente provinciale – FRANCESCO BRUINI

UPPI, il Presidente provinciale – LORENZO COTTIGNOLI

00000

Con la presente integrazione, le Organizzazioni sottoscrittrici del presente accordo,

concordano di inserire nel punto 16, il seguente paragrafo:

pp

I I

1

"Eventuali adesioni al presente Accordo saranno da considerarsi valide solo se provenienti da organizzazioni rappresentative a livello locale, così come richiesto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dal D.M. 16 Gennaio 2017. La sussistenza dei requisiti previsti normativamente sarà attestata con voto unanime delle associazioni firmatarie del presente Accordo. La presente norma ha efficacia retroattiva alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Nel caso non si raggiunga l'unanimità occorre motivare la mancata attestazione.

Le Organizzazioni firmatarie dell'accordo trasmettono al Comune la propria attestazione chiedendo che l'adesione venga pubblicata e che ne venga data informazione all'Ufficio Tributi del Comune e all'Agenzia delle Entrate."

CAPO III NORME FINALI

16. DURATA ED EFFICACIA. ADESIONI.

Il presente accordo territoriale ha validità a decorrere dal <u>01/09/2023</u> per tutti i contratti a canone concordato decorrenti da tale data e fino a sottoscrizione di un nuovo accordo.

Tutti i contratti decorrenti da data anteriore alla entrata in vigore del presente accordo restano validi fino all'eventuale disdetta di uno dei due contraenti.

Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione qualora:

- il Comune deliberi nuove aliquote IMU per l'affitto contrattato di cui al presente accordo;
- siano modificate le normative fiscali previste agli articoli 8 e 10, legge 431/98 e delle altre normative attualmente vigenti:
- siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti, (come previsto all'ultimo comma del punto 7 del presente accordo);
- il CIPE individui una modifica dei Comuni considerati ad alta tensione abitativa;
- le parti contraenti lo ritengano comunque necessario o opportuno.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d'ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo verranno convocate per essere sentite dal Comune in merito alle richieste e/o comunicazioni che allo stesso pervenissero da parte di altre organizzazioni sindacali di adesione al presente accordo.

Eventuali adesioni al presente Accordo saranno da considerarsi valide solo se provenienti da organizzazioni rappresentative a livello locale, così come richiesto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dal D.M. 16 Gennaio 2017. La sussistenza dei requisiti previsti normativamente sarà attestata con voto unanime delle associazioni firmatarie del presente Accordo. La presente norma ha efficacia retroattiva alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Nel caso non si raggiunga l'unanimità occorre motivare la mancata attestazione. Le Organizzazioni firmatarie dell'accordo trasmettono al Comune la propria attestazione chiedendo che l'adesione venga pubblicata e che ne venga data informazione all'Ufficio Tributi del Comune e all'Agenzia delle Entrate.

Il presente accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DM 16 gennaio 2017, verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune e presso la regione Emilia-Romagna, unitamente ai seguenti allegati:

Allegato punto 7-A

2

Allegato punto 7-B

"A" Contratto tipo uso abitativo;

"B" Contratto tipo uso transitorio ordinario;

"C" Contratto tipo uso transitorio universitario;

"F" Attestazione unilaterale;

"K" Pianta comunale delle zone omogenee;

"N" Protocollo tecnico per le attestazioni di rispondenza;

Letto, confermato e sottoscritto in Modena, in data 07 giugno 2024

Le organizzazioni firmatarie:

Le Organizzazioni Sindacali provinciali degli inquilini

ASSOCASA, MASSIMILIANO U	CCELLI M MOG
FEDERCASA CONFSAL, ROSA	ARIO MARAGÒ
SICET, EUGENIA CELLA	Eyeur Cetta

SUNIA, MARCELLO BECCATI

UNIAT, PATRIZIA PEDRETTI

Le Organizzazioni Sindacali provinciali dei proprietari

ASPPI, FRANCESCO LAMANDINI Jaman L. - F.

CONFABITARE, MARIA FEMMINELLA

CONFAPPI, RAFFAELE VOSINO

CONFEDILIZIA-APE, FRANCESCO BRUINI

UPPI, LORENZO COTTIGNOLI

Kun L.

